

Informativa contenente chiarimenti in merito ai termini prescrizionali dei contributi non versati all'INPS

In merito alle richieste di chiarimento formulate a questa Direzione generale in ordine alla problematica connessa ai “termini prescrizionali dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche” di cui alla circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017, si rappresenta che tale circolare è stata annullata e sostituita con circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017.

La nuova circolare ha rinviato, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l'applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito della precedente circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.

In ogni caso si precisa:

1. Il termine prescrizionale è riferito ai contributi non versati e questa Direzione generale ha sempre provveduto a tale adempimento per ognuno dei propri dipendenti. Come noto dal 2013 la gestione NOIPA garantisce l'automaticità dei versamenti da parte del sistema informatico del MEF sia per il personale dell'area centrale che per quello dell'area periferica. Anche prima del 2013 i versamenti mensili erano effettuati in modo centralizzato, infatti questa Direzione generale provvedeva direttamente all'accreditamento delle somme in favore dell'ente previdenziale e non sono mai stati riscontrati problemi, come confermato dalla totale assenza di segnalazioni negative da parte dell'ex INPDAP ora INPS in tema di versamenti.
2. L'ammontare dei contributi dovuti è desumibile dalle certificazioni effettuate annualmente sulla cui base viene redatta l'apposita sezione della Certificazione Unica (CU ex CUD) sui dati previdenziali e contributivi, che fornisce contezza agli interessati, dell'imponibile pensionistico dell'anno di riferimento. Tale certificazione, costituisce, pertanto, pertinente risposta ad eventuali richieste di certificazione di periodi di contribuzione;
3. L'estratto conto contributivo consultabile dal personale è gestito dall'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, e le informazioni in esso contenute non hanno valore certificativo in quanto la relativa banca dati è in fase di aggiornamento (v. circolare INPS n. 101/2017);
4. Il calcolo della pensione spettante al dipendente è effettuato sulla base di dati giuridici ed economici trasmessi all'Ente previdenziale dalla competente Divisione di questa Direzione generale per quanto riguarda il personale civile centrale, e dai rispettivi servizi amministrativi per quanto riguarda il personale civile dell'area periferica. Tali organismi accedono ad informazioni diverse e complete rispetto a quelle presenti nell'estratto conto contributivo gestito dall'INPS. In particolare, i dati per il calcolo della pensione a tutt'oggi sono forniti tramite il modello PA04 elaborato dal sistema S7, che trasmette all'INPS le necessarie, corrette informazioni individuali relative al servizio ed agli imponibili previdenziali. Detto sistema sarà a breve sostituito dalla procedura “*nuova passweb*”.

Per quanto sopra ampiamente evidenziato, ad eventuali richieste di certificazione del versamento di periodi di contribuzione (anche mediante il rilascio di cedolino stipendiale) non potrà essere data risposta poiché assumerebbero carattere di duplicazione e comporterebbero un inutile aggravio di lavoro per le competenti Unità amministrative.